

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 130

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
18 maggio 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 738/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 739/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 3

★ **Regolamento (CE) n. 740/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1063/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento ceco** 5

★ **Regolamento (CE) n. 741/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento slovacco** 6

★ **Regolamento (CE) n. 742/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti** 7

Regolamento (CE) n. 743/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 17

Regolamento (CE) n. 744/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 19

Regolamento (CE) n. 745/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame 21

Regolamento (CE) n. 746/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia 23

Regolamento (CE) n. 747/2006 della Commissione, del 17 maggio 2006, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	25
★ Direttiva 2006/45/CE della Commissione, del 16 maggio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone ⁽¹⁾	27

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2006/350/CE:

★ Decisione della Commissione, del 28 aprile 2006, che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono [notificata con il numero C(2006) 1244]	29
---	----

Commissione

Commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

2006/351/CE:

★ Decisione n. 205, del 17 ottobre 2005, relativa alla portata della nozione di «disoccupazione parziale» applicata ai lavoratori frontalieri ⁽²⁾	37
---	----

2006/352/CE:

★ Decisione n. 206, del 15 dicembre 2005, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti	39
---	----

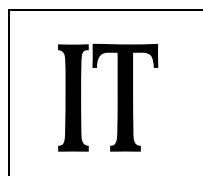
Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

2006/353/PESC:

★ Decisione EUPT/1/2006 del Comitato politico e di sicurezza, del 2 maggio 2006, relativa alla nomina del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed in altri settori eventuali in Kosovo	42
--	----

Rettifiche

★ Rettifica della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro aggancio a detti veicoli (GU L 195 del 29.7.1994)	43
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

⁽²⁾ Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 738/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	100,7
	204	49,7
	212	153,3
	999	101,2
0707 00 05	052	96,4
	999	96,4
0709 90 70	052	117,1
	999	117,1
0805 10 20	204	34,7
	212	64,4
	220	38,6
	400	20,3
	448	46,6
	624	49,8
	999	42,4
0805 50 10	052	42,4
	388	59,4
	508	40,3
	528	55,5
	624	54,7
	999	50,5
0808 10 80	388	87,0
	400	125,4
	404	110,2
	508	73,4
	512	82,7
	524	61,2
	528	106,4
	720	79,0
	804	110,4
	999	92,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 739/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3 di detta tabella.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

László KOVÁCS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, p. 13).

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
Fogli di materia plastica alveolare microporosa di copolimeri di etilene e acetato di vinile, tagliati in forma rettangolare (dimensioni 15,5 × 10,5 × 0,75 cm) ma non altrimenti lavorati. I fogli sono destinati ad essere tagliati in piccoli pezzi, inseriti in timbri e utilizzati come serbatoio per l'inchiostro.	3921 19 00	La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata, dalla nota 10 del capitolo 39 e dal testo dei codici NC 3921 e 3921 19 00. Poiché sono semplicemente tagliati in forma di rettangoli, ma non ulteriormente lavorati, i fogli non possono essere classificati come cuscinetti per timbri della voce 9612.

REGOLAMENTO (CE) N. 740/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 1063/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento ceco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1063/2005 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 395 911 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento ceco.
- (2) La Repubblica ceca ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 117 358 tonnellate la quantità posta in vendita per l'esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Repubblica ceca.
- (3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1063/2005.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1063/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 513 269 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.

- (*) Compreso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 174 del 7.7.2005, pag. 36. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 470/2006 della Commissione (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 3).

REGOLAMENTO (CE) N. 741/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento slovacco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1060/2005 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 229 858 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo di intervento slovacco.
- (2) La Slovacchia ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 28 820 tonnellate la quantità posta in vendita per l'esportazione. Tenendo conto dei quantitativi disponibili e della situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Slovacchia.
- (3) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1060/2005.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1060/2005 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 258 678 tonnellate di frumento tenero da esportare nei paesi terzi esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, la Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein, la Romania, la Serbia e Montenegro (*) e la Svizzera.

(*) Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 174 del 7.7.2005, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 608/2006 (GU L 107 del 20.4.2006, pag. 27).

REGOLAMENTO (CE) N. 742/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2006****recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽⁴⁾, specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(2) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio ⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio ⁽⁶⁾, del 22 dicembre

2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, fissano contingenti per taluni stock per il 2006.

(3) Alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo parte del loro contingente 2005, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente 2006.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2006 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. Tali detrazioni si applicano tenendo conto anche delle disposizioni specifiche che disciplinano gli stock che rientrano nel campo di applicazione di organizzazioni di pesca regionali.

(5) Alcuni Stati membri hanno chiesto, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96, l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesci di alcuni stock nel corso del 2005. È tuttavia opportuno che tali quantitativi supplementari siano detratti dai rispettivi contingenti per il 2006.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti fissati nel regolamento (CE) n. 2270/2004, nel regolamento (CE) n. 51/2006 e nel regolamento (CE) n. 52/2006 sono aumentati come indicato nell'allegato I o ridotti come indicato nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell'8.6.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 184.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione

ALLEGATO I
RIPORTO DEI CONTINGENTI AL 2006

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità modificata 2005	Catture 2005	% quantità modificata	Riporti 2006	Quantità iniziale 2006	Quantità rivista 2006	Nuovo codice
BEL	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	Ila (CE), IV (CE)	335	87,1	26,0	33,5	365	399	
BEL	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	1 446	878,3	60,7	1 44,6	2 445	2 590	
BEL	ANF/8ABDE.	Rana pescatrice	VIIla,b,d,e	199	196,2	98,6	2,8	0	3	
BEL	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIla	136	116	85,3	13,6	24	38	
BEL	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	VIIb-k,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	266	225,9	84,9	26,6	236	263	
BEL	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb, VIa (CE)	18	0,1	0,6	1,8	18	20	
BEL	HKE/2AC4-C	Nasello	Ila (CE), IV (CE)	64	60,6	94,7	3,4	22	25	
BEL	HKE/571214	Nasello	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	210	14,4	6,9	21	226	247	
BEL	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	469	148,1	31,6	46,9	494	541	
BEL	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIla,b,d,e	5	2,6	52,0	0,5	0	1	
BEL	NEP/2AC4-C	Scampo	Ila (CE), IV (CE)	567	171,8	30,3	56,7	1 472	1 529	
BEL	NEP/07.	Scampo	VII	29	5,5	19,0	2,9	0	3	
BEL	NEP/8ABDE.	Scampo	VIIla,b,d,e	5	0,7	14,0	0,5	0	1	
BEL	PLE/07A.	Passera di mare	VIIla	629	567	90,1	62	41	103	
BEL	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId,e	843	771,7	91,5	71,3	843	914	
BEL	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIIf,g	183	154,6	84,5	18,3	118	136	
BEL	SOL/24.	Sogliola	II, IV (CE)	1 574	1 319,3	83,8	157,4	1 456	1 613	
BEL	SOL/07A.	Sogliola	VIIla	721	669,6	92,9	51,4	474	525	
BEL	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	1 710	1 049,4	61,4	171	1 540	1 711	
BEL	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf,g	636	598,6	94,1	37,4	594	631	
BEL	SOL/8AB.	Sogliola	VIIla,b	314	280	89,2	31,4	50	81	
BEL	WHG/07A.	Merlano	VIIla	11	9,3	84,5	1,1	1	2	
BEL	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb-k	272	239,6	88,1	27,2	195	222	
DEU	NEP/2AC4-C	Scampo	Ila (CE), IV (CE)	246	78,4	31,9	24,6	22	47	
DEU	POK/561214	Merluzzo carbonaro	Vb (CE), VI, XII, XIV	984	380	38,6	98,4	798	896	
DEU	SOL/24.	Sogliola	II, IV (CE)	957	747,5	78,1	95,7	1 165	1 261	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità modificata 2005	Catture 2005	% quantità modificata	Riparti 2006	Quantità iniziale 2006	Quantità rivista 2006	Nuovo codice
DEU	WHB/571214	Melù	V, VI, VII, XII, XIV	41 847	20 173,8	48,0	2 167,4			
DEU	WHB/8ABDE	Melù	VIIIa, b, d, e	2 000		0,0	200			
DEU	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (CE e acque internazionali)				2 367	20 424	22 791	1X14
DNK	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	IIa (CE), IV (CE)	590	32,3	54,7	59	804	863	
DNK	COD/03AS	Merluzzo bianco	Kattegat	615	603,1	98,1	11,9	524	536	
DNK	HKE/2AC4-C	Nasello	IIa (CE), IV (CE)	866	677,2	78,2	86,6	891	978	
DNK	HKE/3A/BCD	Nasello	IIa, IIb,c,d (CE)	1 171	295,2	25,2	117,1	1 219	1 336	
DNK	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	11 109	9 937,3	89,5	1 110,9	12 273	13 384	
DNK	NEP/2AC4-C	Scampo	IIa (CE), IV (CE)	1 375	1 293,2	94,1	81,8	1 472	1 554	
DNK	NEP/3A/BCD	Scampo	IIa (CE), IIb,c,d (CE)	3 454	2 963,8	85,8	345,4	3 800	4 145	
DNK	SOL/24	Sogliola	II, IV (CE)	895	828,1	92,5	66,9	666	733	
DNK	SPR/3BCD-C	Spratto	IIb, c, d) (CE)	59 741	50 664,9	84,8	5 974,1	41 512	47 486	
DNK	WHB/571214	Melù	V, VI, VII, XII e XIV	11 403	9 885,2	86,7	1 140,3	52 529	53 669	1X14
ESP	WHB/571214	Melù	V, VI, VII, XII, XIV	38 244	8 741,1	22,9	3 824,4			
ESP	WHB/8ABDE	Melù	VIIIa, b, d, e	24 404	559,1	2,3	2 440,4			
ESP	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa,b,d,e, XII, XIV (CE e acque internazionali)				6 264,8	44 533	50 798	1X14
ESP	WHB/8C3411	Melù	VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	107 382	40 652,1	37,9	10 738,2	46 795	57 533	
ESP	NEP/5BC6	Scampo	Vb (CE), VI	56	17,7	31,6	5,6	36	42	
ESP	NEP/07	Scampo	VII	881	828,9	94,1	52,1	1 290	1 342	
ESP	NEP/8ABDE	Scampo	VIIIa, b, d, e	13	3,5	26,9	1,3	242	243	
ESP	NEP/08C	Scampo	VIIIc	140	82,1	58,6	14	140	154	
ESP	NEP/9/3411	Scampo	IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	135	51,6	38,2	13,5	122	136	
ESP	LEZ/07	Lepidorombi	VII	7 493	6 012,1	80,2	749,3	5 490	6 239	
ESP	LEZ/8ABDE	Lepidorombi	VIIIa,b,d,e	1 359	717	52,8	135,9	1 176	1 312	
ESP	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIc, IX, X	1 276	1 025	80,3	127,6	1 171	1 299	
ESP	ANF/561214	Rana pescatrice	Vb (CE), VI, XII, XIV	119	116,9	98,2	2,1	180	182	
FRA	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	IIa,IV	27	5,2	19,3	2,7	75	78	
FRA	ANF/561214	Rana pescatrice	Vb (CE), VI, XII, XIV	2 073	1 307,1	63,1	207,3	2 073	2 280	
FRA	ANF/07	Rana pescatrice	VII	14 137	12 755	90,2	1 382	15 688	17 070	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità modificata 2005	Catture 2005	% quantità modificata	Riporti 2006	Quantità iniziale 2006	Quantità rivista 2006	Nuovo codice
FRA	COD/561214	Merluzzo bianco	Vb (CE), VI, XII, XIV	114	105,6	92,6	8,4	97	105	
FRA	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	79	33,5	42,4	7,9	67	75	
FRA	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	VIIb-k,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	4 554	2 677,8	58,8	455,4	4 053	4 508	
FRA	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb (CE), VIa	839	314,1	37,4	83,9	862	946	
FRA	HER/5B6ANB	Aringa	Vb, VIaN (CE), VIb	623	598	96,0	25	705	730	
FRA	HER/7G-K.	Aringa	VIIg,h,j,k	805	795,6	98,8	9,4	682	691	
FRA	HKE/2AC4-C	Nasello	IIa (CE), IV (CE)	158	156,2	98,9	1,8	197	199	
FRA	HKE/571214	Nasello	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	7 783	6 483,3	83,3	778,3	11 206	11 984	
FRA	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIa,b,d,e	9 560	6 055,2	63,3	956	11 345	12 301	
FRA	HKE/8C3411	Nasello	VIIIC, IX, X COPACE 34.1.1 (CE)	342	276,5	80,8	34,2	409	443	
FRA	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIlabde, XII, XIV	14 010	12 877,1	91,9	1 132,9	6 482	7 615	
FRA	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	5 932	2 332,9	39,3	593,2	6 663	7 256	
FRA	LEZ/8ABDE.	Lepidorombi	VIIa,b,d,e	1 093	577,9	52,9	109,3	949	1 058	
FRA	LEZ/8C3411	Lepidorombi	VIIIC, IX, X	44	16,3	37,0	4,4	59	63	
FRA	NEP/5BC6.	Scampo	Vb (CE), VI	73	3,8	5,2	7,3	143	150	
FRA	NEP/07.	Scampo	VII	4 753	3 011,2	63,4	475,3	5 228	5 703	
FRA	NEP/08C.	Scampo	VIIIC	22	19,4	88,2	2,2	6	8	
FRA	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	18	9,1	50,6	1,8	18	20	
FRA	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId,e	2 809	1 960,7	69,8	280,9	2 810	3 091	
FRA	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIIf,g	132	123	93,2	9	213	222	
FRA	POK/561214	Merluzzo carbonaro	Vb (CE), VI, XII, XIV	11 188	4 381,1	39,2	1 118,8	7 930	9 049	
FRA	SOL/24.	Sogliola	II, IV (CE)	678	593,1	87,5	67,8	291	359	
FRA	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	6	3,1	51,7	0,6	6	7	
FRA	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	3 387	1 972	58,2	338,7	3 080	3 419	
FRA	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	326	305,6	93,7	20,4	354	374	
FRA	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf,g	95	89,6	94,3	5,4	59	64	
FRA	WHB/571214	Melù	V, VI, VII, XII, XIV	49 809	6 152,2	12,4	4 980,9			
FRA	WHB/8ABDE.	Melù	VIIa, b, d, e	18 936	387,3	2,0	1 893,6			

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità modificata 2005	Catture 2005	% quantità modificata	Ripporti 2006	Quantità iniziale 2006	Quantità rivista 2006	Nuovo codice
FRA	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIla,b,d,e, XII, XIV (CE e acque internazionali)				6 874,5	36 556	43 431	1X14
FRA	WHG/561214	Merlano	Vb (CE), VI, XII, XIV	185	7	3,8	18,5	166	185	
FRA	WHG/07A.	Merlano	VIIa	18	15,3	85,0	1,8	15	17	
FRA	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb-k	14 470	10 344	71,5	1 447	11 964	13 411	
GBR	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	IIa,IV	8 950	7 899,3	88,3	895	8 392	9 287	
GBR	ANF/561214	Rana pescatrice	Vb (CE), VI, XII, XIV	1 865	1 505,1	80,7	186,5	1 442	1 629	
GBR	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	4 992	3 756,2	75,2	499,2	4 757	5 256	
GBR	COD/561214	Merluzzo bianco	Vb (CE), VI, XII, XIV	486	392,4	80,7	48,6	368	417	
GBR	COD/07A.	Merluzzo bianco	VIIa	819	595,2	72,7	81,9	527	609	
GBR	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	VIIb-k,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	532	488,1	91,7	43,9	439	483	
GBR	HAD/5BC6A.	Eglefino	Vb (CE), VIa	6 567	2 766,4	42,1	656,7	6 294	6 951	
GBR	HER/07A/MM	Aringa	VIIa	3 640	3 522,1	96,8	117,9	3 550	3 668	
GBR	HER/7G-K.	Aringa	VIIg,h,j,k	18	0,6	3,3	1,8	14	16	
GBR	HKE/2AC4-C	Nasello	IIa (CE), IV (CE)	262	248,5	94,8	13,5	278	292	
GBR	HKE/571214	Nasello	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	3 896	2 980	76,5	389,6	4 424	4 814	
GBR	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIlabde, XII, XIV	6 590	6 339,9	96,2	250,1	13 266	13 516	
GBR	LEZ/07.	Lepidorombi	VII	3 039	1 825,9	60,1	303,9	2 624	2 928	
GBR	NEP/2AC4-C	Scampo	IIa (CE), IV (CE)	18 124	17 901,9	98,8	222,1	24 380	24 602	
GBR	NEP/5BC6.	Scampo	Vb (CE), VI	12 379	10 197,7	82,4	1 237,9	17 257	18 495	
GBR	NEP/07.	Scampo	VII	6 487	5 474,9	84,4	648,7	7 052	7 701	
GBR	PLE/07A.	Passera di mare	VIIa	590	420,8	71,3	59	485	544	
GBR	PLE/7DE.	Passera di mare	VIIId,e	1 477	1 297,6	87,9	147,7	1 498	1 646	
GBR	PLE/7FG.	Passera di mare	VIIIf,g	69	56,1	81,3	6,9	112	119	
GBR	POK/561214	Merluzzo carbonaro	Vb (EC), VI, XII, XIV	4 141	2 002,9	48,4	414,1	3 592	4 006	
GBR	SOL/24.	Sogliola	II, IV (CE)	1 127	975	86,5	112,7	749	862	
GBR	SOL/07A.	Sogliola	VIIa	146	102,4	70,1	14,6	213	228	
GBR	SOL/07D.	Sogliola	VIIId	1 170	555	47,4	117	1 100	1 217	
GBR	SOL/07E.	Sogliola	VIIe	511	505	98,8	6	553	559	
GBR	SOL/7FG.	Sogliola	VIIIf,g	251	217,8	86,8	25,1	267	292	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità modificata 2005	Catture 2005	% quantità modificata	Riporti 2006	Quantità iniziale 2006	Quantità rivista 2006	Nuovo codice
GBR	WHB/571214	Melù	V, VI, VII, XII, XIV	109 678	109 143,2	99,5	534,8			
GBR	WHB/8ABDE	Melù	VIIa, b, d, e	17 672	0	0,0	1 767,2			
GBR	WHB/1X14	Melù	I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIa,b,d,e, XII, XIV (CE e acque internazionali)				2 302	68 161	70 463	1X14
GBR	WHG/561214	Merlano	Vb (CE), VI, XII, XIV	917	162	17,7	91,7	780	872	
GBR	WHG/07A	Merlano	VIIa	199	46,2	23,2	19,9	169	189	
GBR	WHG/7X7A	Merlano	VIIb-k	2 485	554,5	22,3	248,5	2 140	2 389	
IRL	ANF/561214	Rana pescatrice	Vb (CE), VI, XII, XIV	496	407,2	82,1	49,6	469	519	
IRL	ANF/07	Rana pescatrice	VII	2 653	2 584,8	97,4	68,2	2 005	2 073	
IRL	COD/561214	Merluzzo bianco	Vb (CE), VI, XII, XIV	109	40	36,7	10,9	138	149	
IRL	COD/07A	Merluzzo bianco	VIIa	1 116	221,6	19,9	111,6	1 204	1 316	
IRL	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	VIIb-k,VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	820	819,5	99,9	0,5	818	819	
IRL	HAD/5BC6A	Eglefino	Vb (CE), VIa	598	1,4	0,2	59,8	615	675	
IRL	HER/5B6ANB	Aringa	Vb, VIaN (CE), VIb	3 174	2 893	91,1	281	5 036	5 317	
IRL	HER/6A57BC	Aringa	VIaS, VIIbC	14 000	13 702	97,9	298	14 000	14 298	
IRL	HER/07A/MM	Aringa	VIIa	1 160	1 153,3	99,4	6,7	1 250	1 257	
IRL	HER/7G-K	Aringa	VIIg,h,j,k	11 236	10 364,1	92,2	871,9	9 549	10 421	
IRL	HKE/571214	Nasello	Vb (CE), VI, VII, XII, XIV	1 118	1 049,3	93,9	68,7	1 358	1 427	
IRL	LEZ/07	Lepidorombi	VII	3 189	2 239,5	70,2	318,9	3 029	3 348	
IRL	NEP/5BC6	Scampo	Vb (CE), VI	192	155,2	80,8	19,2	239	258	
IRL	NEP/07	Scampo	VII	7 302	7 029,3	96,3	272,7	7 928	8 201	
IRL	PLE/07A	Passera di mare	VIIa	371	274,8	74,1	37,1	1 051	1 088	
IRL	PLE/7FG	Passera di mare	VIIg	92	43,5	47,3	9,2	33	42	
IRL	POL/561214	Merluzzo giallo	Vb (CE), VI, XII, XIV	79	27,2	34,4	7,9	63	71	
IRL	SOL/07A	Sogliola	VIIa	92	86,7	94,2	5,3	117	122	
IRL	SOL/7FG	Sogliola	VIIg	36	34,1	94,7	1,9	30	32	
IRL	WHB/571214	Melù	V, VI, VII, XII, XIV	79 393	70 029,2	88,2	7 939,3	40 677	48 616	1X14
IRL	WHG/561214	Merlano	Vb (CE), VI, XII, XIV	478	179,7	37,6	47,8	406	454	
IRL	WHG/07A	Merlano	VIIa	286	92,7	32,4	28,6	252	281	
IRL	WHG/7X7A	Merlano	VIIb-k	6 006	5 767,5	96,0	238,5	5 544	5 783	

Codice paese	Codice stock	Specie	Zona	Quantità modificata 2005	Catture 2005	% quantità modificata	Ripporti 2006	Quantità iniziale 2006	Quantità rivista 2006	Nuovo codice
NLD	ANF/2AC4-C	Rana pescatrice	IIa, IV	160	21,6	13,5	16	276	292	
NLD	ANF/07.	Rana pescatrice	VII	19	16	84,2	1,9	317	319	
NLD	COD/7X7A34	Merluzzo bianco	VIIb-k, VIII, IX, X, COPACE 34.1.1 (CE)	28	11,4	40,7	2,8	34	37	
NLD	HER/7G-K.	Aringa	VIIghjk	813	798,2	98,2	14,8	682	697	
NLD	HKE/2AC4-C	Nasello	IIa (CE), IV (CE)	50	38,2	76,4	5	51	56	
NLD	HKE/8ABDE.	Nasello	VIIIa,b,d,e	14	0,2	1,4	1,4	15	16	
NLD	JAX/578/14	Sugarello	Vb (CE), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV	47 853	42 210,1	88,2	4 785,3	46 801	51 586	
NLD	NEP/2AC4-C	Scampo	IIa (CE), IV (CE)	1 035	1 016,2	98,2	18,8	758	777	
NLD	SOL/24.	Sogliola	II, IV (CE)	13 578	10 883,7	80,2	1 357,8	13 143	14 501	
NLD	SOL/3A/BCD	Sogliola	IIa, IIbcd (CE)	30	10	33,3	3	73	76	
NLD	WHB/571214	Melù	V, VI, VII, XII, XIV	143 216	123 262,8	86,1	14 321,6	64 053	78 375	1X14
NLD	WHG/7X7A.	Merlano	VIIb-k	206	187,8	91,2	18,2	97	115	

ALLEGATO II

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI 2006

Paese	Specie	Zona	Nome della specie	Nome della zona	Quantità modificata 2005	Margine	Totale quantità modificata 2005	Catture 2005	%	Detrazioni	Quantità iniziale 2006	Quantità rivista 2006
DEU	COD	1/2B.	Merluzzo bianco	I, IIb	2 712	0	2 712	2 716,6	100,2	- 4,6	3 023	3 018
DEU	HER	03A.	Aringa	IIIa	751	0	751	759,2	101,1	- 8,2	545	537
DEU	LIN	04-N.	Molva	IV (acque comunitarie e acque internazionali)	25	0	25	25,9	103,6	- 0,9	25	24
DEU	MAC	2CX14-	Sgombro	II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	10 754	3 866	14 620	14 636,7	100,1	- 16,7	14 369	14 352
DNK	NEP	04-N.	Scampo	IV (acque norvegesi)	989	0	989	1 036,9	104,8	- 47,9	1 230	1 182
DNK	SOL	3A/BCD	Sogliola	IIIa, IIIb, c, d (acque CE)	803	0	803	813,3	101,3	- 10,3	755	745
ESP	ANF	07.	Rana pescatrice	VII	1 952	92	2 044	2 047,6	100,2	- 3,6	971	967
ESP	BLI	67-	Molva azzurra	VI, VII (acque comunitarie e internazionali)	124	0	124	178,6	144,0	- 54,6	104	49
FRA	ANF	8ABDE.	Rana pescatrice	VIIIa, b, d, e	5 199	0	5 199	5 334,8	102,6	- 135,8	6 325	6 189
FRA	ANF	8C3411	Rana pescatrice	VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)	32	0	32	123,7	386,6	- 91,7	2	0
FRA	BSF	56712-	Pesce sciabola nero	V, VI, VII, XII (acque comunitarie e acque internazionali)	2 497	0	2 497	2 634,4	105,5	- 137,4	2 433	2 296
FRA	GFB	89-	Musdee	VIII, IX (acque comunitarie e acque internazionali)	35	0	35	38,8	110,9	- 3,8	15	11

Paese	Specie	Zona	Nome della specie	Nome della zona	Quantità modificata 2005	Margine	Totale quantità modificata 2005	Catture 2005	%	Detrazioni	Quantità iniziale 2006	Quantità rivista 2006
FRA	MAC	2A34.	Sgombro	II (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE), IV	467	262	729	1 022,3	140,2	- 293,3	483	190
FRA	NEP	8ABDE.	Scampo	VIIIa, b, d, e	3 082	0	3 082	3 621,5	117,5	- 539,5	3 788	3 249
FRA	SOL	8AB.	Sogliola	VIIIa, b	3 816	0	3 816	3 918,4	102,7	- 102,4	3 722	3 620
GBR	HER	4AB.	Aringa	IV a nord di 53° 30' N	94 942	0	94 942	97 102,1	102,3	- 2 160,1	63 333	61 173
GBR	HER	5B6ANB	Aringa	Vb, VIaN (acque CE), Vlb	17 788	0	17 788	17 960,6	101,0	- 172,6	20 145	19 972
GBR	MAC	2A34.	Sgombro	II (acque CE), IIIa, IIIb, c, d (acque CE), IV	609	37 363	37 972	38 019,9	100,1	- 47,9	451	403
GBR	MAC	2CX14-	Sgombro	II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	92 101	0	128 751	157 308	122,2	- 28 557	131 713	103 156
IRL	JAX	578/14	Suri n.i.a.	Vb(1), VI, VII, VIIIa), b), d), e), XII, XIV	33 542	0	33 542	35 019,6	104,4	- 1 477,6	31 934	30 456
IRL	MAC	2CX14-	Sgombro	II (acque non CE), Vb (acque CE), VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII, XIV	31 931	0	45 849	52 426,8	114,3	- 6 577,8	47 894	41 316
NLD	T/B	2AC4-C	Rombo chiodato e rombo liscio	IIa (acque CE), IV (acque non CE)	2 497	0	2 497	2 590,7	103,8	- 93,7	2 401	2 307
POL	HER	3BC+24	Aringa	Sottodivisioni 22-24	5 985	0	5 985	6 273,6	104,8	- 288,6	6 181	5 892
PRT	ANF	8C4311	Rana pescatrice	VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)	334	0	334	348,3	104,3	- 14,3	324	310
PRT	COD	1N2AB.	Merluzzo bianco	I, II (acque norvegesi)	2 628	0	2 628	2 629,7	100,1	- 1,7	2 550	2 548
PRT	HKE	8C3411	Nasello	VIIIc, IX, X, COPACE 34.1.1 (acque CE)	1 867	0	1 867	1 943,7	104,1	- 76,7	1 989	1 912

REGOLAMENTO (CE) N. 743/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2006****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49).

⁽⁴⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 578/2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 7).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 17 maggio 2006 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	96,7	6	01
		106,8	3	02
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	172,0	44	01
		208,6	27	02
		274,2	8	03
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	170,0	0	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	214,4	25	01
		261,2	11	03
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	192,0	28	01
		167,9	40	02

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Argentina
- 03 Cile.»

REGOLAMENTO (CE) N. 744/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2006
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre procedere alla fissazione di restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e di alcuni criteri previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che soddisfano i requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾ nonché i requisiti in materia di marchiatura fissati dal regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti fissati dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura indicati nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e nel regolamento (CEE) n. 1907/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1).

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 18 maggio 2006

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	E16	EUR/100 unità	1,35
0407 00 19 9000	E16	EUR/100 unità	0,70
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	6,00
	E10	EUR/100 kg	20,00
	E17	EUR/100 kg	3,00
0408 11 80 9100	E18	EUR/100 kg	40,00
0408 19 81 9100	E18	EUR/100 kg	20,00
0408 19 89 9100	E18	EUR/100 kg	20,00
0408 91 80 9100	E18	EUR/100 kg	73,00
0408 99 80 9100	E18	EUR/100 kg	18,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E16 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, della Romania e della Bulgaria.

E17 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania, della Bulgaria e dei gruppi E09, E10.

E18 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Romania e della Bulgaria.

REGOLAMENTO (CE) N. 745/2006 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2006
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento e i prezzi di tali prodotti sul mercato comunitario può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato del pollame, è necessario che siano fissate restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75.
- (3) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2777/75, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché questo sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che recano il marchio di identificazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme spe-

cifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. È inoltre necessario che tali prodotti soddisfino i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾.

- (5) I negoziati condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e la Romania e la Bulgaria sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio dei prodotti che rientrano nell'organizzazione comune di mercato di cui trattasi. Occorre pertanto sopprimere le restituzioni all'esportazione per questi due paesi.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che beneficiano di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti stabiliti nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchio di identificazione indicati nell'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore del pollame applicabili a partire dal 18 maggio 2006

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V02	EUR/100 pcs	0,80
0105 11 19 9000	V02	EUR/100 pcs	0,80
0105 11 91 9000	V02	EUR/100 pcs	0,80
0105 11 99 9000	V02	EUR/100 pcs	0,80
0105 12 00 9000	V02	EUR/100 pcs	1,60
0105 19 20 9000	V02	EUR/100 pcs	1,60
0207 12 10 9900	V03	EUR/100 kg	53,00
0207 12 90 9190	V03	EUR/100 kg	53,00
0207 12 90 9990	V03	EUR/100 kg	53,00
0207 14 20 9900	V03	EUR/100 kg	33,00
0207 14 60 9900	V03	EUR/100 kg	33,00
0207 14 70 9190	V03	EUR/100 kg	33,00
0207 14 70 9290	V03	EUR/100 kg	33,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V02 Tutte le destinazioni ad eccezione della Bulgaria, della Romania e degli Stati Uniti d'America.

V03 A24, Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati arabi uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran.

REGOLAMENTO (CE) N. 746/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

relativo ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2247/2003 della Commissione, del 19 dicembre 2003, recante modalità d'applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2247/2003 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia. Le importazioni devono tuttavia essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori.
- (2) Le domande di titoli presentate dal 1° al 10 maggio 2006 espresse in carni disossate, in conformità del regolamento (CE) n. 2247/2003, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland, dello Zimbabwe e della Namibia, i quantitativi disponibili per questi Stati. È pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti.

(3) Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° giugno 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 52 100 t.

(4) Appare utile ricordare che il presente regolamento lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza da paesi terzi ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 maggio 2006, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

Germania:

- 57 t originarie del Botswana,
- 121 t originarie del Namibia,

Regno Unito:

- 600 t originarie del Namibia.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2247/2003, nei primi dieci giorni del mese di maggio 2006 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	17 729 t,
Kenia:	142 t,
Madagascar:	7 579 t,
Swaziland:	3 363 t,
Zimbabwe:	9 100 t,
Namibia:	10 679 t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 della Commissione (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 67).

⁽²⁾ GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 333 del 20.12.2003, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

⁽⁴⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

REGOLAMENTO (CE) N. 747/2006 DELLA COMMISSIONE**del 17 maggio 2006****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2711/75 stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso e i prezzi all'interno della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nell'allegato del suddetto regolamento.

(2) Il regolamento (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1043/2005, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

(4) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1043/2005 ed elencati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2006.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 maggio 2006 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)			
Codice NC	Descrizione	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso della restituzione
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	6,00
		03	20,00
		04	3,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	3,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli d'uovo:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	40,00
0408 19	– – altri:		
	– – – ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non dolcificati	01	20,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non dolcificati	01	20,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	73,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	18,00

⁽¹⁾ Le destinazioni sono indicate come segue:

01 paesi terzi, esclusa la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, e la Romania, a decorrere dal 1° dicembre 2005. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 esportate a partire dal 1° febbraio 2005,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan e Filippine,

04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera, la Bulgaria, a decorrere dal 1° ottobre 2004, la Romania, a decorrere dal 1° dicembre 2005, e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.

DIRETTIVA 2006/45/CE DELLA COMMISSIONE**del 16 maggio 2006****che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

considerando quanto segue:

- (1) Con la direttiva 2003/119/CE ⁽²⁾ il propoxycarbazone è stato iscritto come sostanza attiva all'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (2) Nella domanda di iscrizione del propoxycarbazone, il fabbricante, Bayer CropScience, ha presentato una specifica basata su una produzione di piccola scala. Per la produzione su vasta scala la ditta intende modificare la specifica per quanto riguarda la purezza. Essa ha presentato dati che dimostrano che la specifica modificata è conforme alle prescrizioni per l'iscrizione.
- (3) La Germania ha valutato le informazioni ed i dati presentati dalla ditta e ha concluso che la specifica modificata non causa rischi diversi da quelli già presi in considerazione per l'iscrizione del propoxycarbazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rapporto di revisione della Commissione concernente tale sostanza. Nel luglio del 2005 la Germania ha comunicato alla Commissione le sue conclusioni.
- (4) È pertanto giustificata la modifica della specifica del propoxycarbazone.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 18 settembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 settembre 2006.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/39/CE (GU L 104 del 13.4.2006, pag. 30).

⁽²⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 41.

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 91/414/CE, la riga 77 è sostituita dalla seguente:

«77	Propoxycarbazone N. CAS 145026-81-9 N. CIPAC 655	2-(4,5-dihidro-4-metil-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidossulfonylbenzoic acid-methylester	≥ 950 g/kg (sotto forma di propoxycarbazone-sodium)	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Se ne può autorizzare l'uso unicamente come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. In tale valutazione globale gli Stati membri — devono rivolgere particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti se la sostanza attiva è applicata in regioni con suoli e/o caratteristiche climatiche vulnerabili, — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici e in particolare delle piante acquatiche. Ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.»
-----	---	--	---	----------------	---------------	--

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 aprile 2006

che fissa i quantitativi di bromuro di metile consentiti per usi critici nella Comunità tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

[notificata con il numero C(2006) 1244]

(I testi in lingua francese, inglese, italiana, neerlandese, polacca, portoghese e spagnola sono i soli facenti fede)

(2006/350/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, punto ii),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 2, punto i), lettera d), e l'articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vietano, a partire dal 31 dicembre 2004, la produzione, l'importazione e l'immissione sul mercato di bromuro di metile per tutti gli usi fatta eccezione, tra l'altro ⁽²⁾, per gli usi critici, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), e dei criteri stabiliti nella decisione IX/6 delle parti del protocollo di Montreal, nonché degli altri criteri pertinenti convenuti dalle parti. Le esenzioni per usi critici vanno intese come deroghe limitate e di breve durata per consentire l'adozione di alternative.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2006 della Commissione (GU L 6 dell'11.1.2006, pag. 27).

⁽²⁾ Gli altri usi comprendono le applicazioni di quarantena o di trattamento anteriore al trasporto, l'utilizzazione come materia prima e l'impiego per scopi di laboratorio e di analisi.

(2) La decisione IX/6 stabilisce che il bromuro di metile deve essere qualificato come «critico» solo quando il richiedente stabilisce che la mancata disponibilità di bromuro di metile per un uso specifico potrebbe produrre una significativa distorsione del mercato e che non esistono alternative praticabili sotto il profilo tecnico ed economico, né sostituti a disposizione degli utilizzatori che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e siano idonei alle coltivazioni e alle circostanze designate. La produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici dovrebbero essere eventualmente consentiti soltanto quando siano state prese tutte le misure tecniche ed economiche praticabili per ridurre al minimo gli usi critici e le relative emissioni di tale sostanza. Il richiedente dovrebbe altresì dimostrare che è in atto uno sforzo adeguato per valutare e immettere sul mercato, con le necessarie autorizzazioni nazionali, sostanze alternative e sostituti e che sono stati avviati programmi di ricerca per sviluppare e utilizzare tali alternative e sostituti.

(3) Alla Commissione sono pervenute 79 proposte di usi critici di bromuro di metile da parte di dieci Stati membri: Belgio (44 070 kg), Francia (259 097 kg), Germania (19 450 kg), Irlanda (1 250 kg), Italia (1 333 225 kg), Polonia (45 900 kg), Portogallo (50 000 kg), Spagna (986 000 kg), Paesi Bassi (120 kg) e Regno Unito (139 285 kg). Complessivamente sono state presentate richieste per l'uso di 2 878 397 kg di bromuro di metile, di cui 2 690 275 kg (94 %) da usarsi nella fase precedente al raccolto e 188 140 kg (6 %) nella fase successiva allo stesso. In seguito, la Germania ha comunicato alla Commissione di avere ritirato tutte le proposte in quanto erano state individuate soluzioni alternative.

- (4) Per determinare i quantitativi di bromuro di metile ammissibili per usi critici nel 2006 la Commissione ha applicato i criteri di cui alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), del regolamento (CE) n. 2037/2000. La Commissione ritiene che, da quando gli Stati membri hanno compilato le proposte di uso critico, nella Comunità siano disponibili alternative più adeguate e utilizzate sempre più frequentemente in molti dei paesi firmatari del protocollo di Montreal. Di conseguenza la Commissione ha stabilito che nel 2006 possono essere usati 1 607 587 kg di bromuro di metile per soddisfare le necessità di usi critici in ciascuno degli Stati membri che ne hanno fatto richiesta. Si tratta di un quantitativo pari all'8,4 % del consumo di bromuro di metile registrato nella Comunità europea nel 1991, indicante che più del 91,6 % del bromuro di metile è stato sostituito da sostanze alternative. Le categorie degli usi critici sono simili a quelle definite nella sezione IIB della decisione XVI/2 ⁽¹⁾ e nella tabella A della decisione XVII/9 della diciassettesima riunione della parti del protocollo di Montreal ⁽²⁾.
- (5) L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), stabilisce che incombe alla Commissione determinare anche quali utilizzatori possano avvalersi della deroga sugli usi critici. Poiché l'articolo 17, paragrafo 2, stabilisce che gli Stati membri definiscono le qualifiche minime per il personale chiamato a utilizzare il bromuro di metile e che l'unico uso di tale sostanza è la fumigazione, la Commissione ha stabilito che i fumigatori che utilizzano bromuro di metile sono gli unici utilizzatori proposti dallo Stato membro e autorizzati dalla Commissione ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici. I fumigatori devono essere muniti di apposita licenza che attesti la loro capacità di utilizzare il prodotto in situazione di sicurezza, diversamente da quanto avviene nel caso di agricoltori o di imprese molitorie, che non sono generalmente qualificati all'utilizzo del bromuro di metile, anche se sono proprietari dei luoghi in cui tale sostanza viene utilizzata. Inoltre gli Stati membri hanno istituito procedure per l'identificazione dei fumigatori presenti nel loro territorio autorizzati ad utilizzare il bromuro di metile per usi critici.
- (6) La decisione IX/6 stabilisce che la produzione e il consumo di bromuro di metile per usi critici devono essere consentiti solo se il bromuro di metile non è disponibile nelle scorte esistenti di tale sostanza, immagazzinata o riciclata. L'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), sancisce che la produzione e l'importazione di bromuro di metile sono consentite solo se nessuna delle parti dispone di bromuro di metile riciclato o rigenerato. Conformemente alla decisione IX/6 e all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii), la Commissione ha determinato che sono disponibili per usi critici scorte pari a 50 047 kg di bromuro di metile.
- (7) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, punto ii), fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 4, dopo il 31 dicembre 2005 sono vietati l'immissione sul mercato e l'uso del bromuro di metile da parte di imprese diverse dai produttori e dagli importatori. L'articolo 4, paragrafo 4, prevede che le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, non si applichino all'immissione sul mercato e all'uso di sostanze controllate se queste servono a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
- Pertanto, dopo il 31 dicembre 2005, oltre ai produttori e agli importatori, anche i fumigatori registrati dalla Commissione nel 2006 sarebbero autorizzati ad immettere bromuro di metile sul mercato e ad utilizzarlo per usi critici. Un fumigatore ricorre normalmente ad un importatore per l'importazione e la fornitura di bromuro di metile. I fumigatori registrati per usi critici dalla Commissione nel 2005 sarebbero autorizzati a riportare al 2006 eventuali quantitativi residui di bromuro di metile non utilizzati nel 2005 (di seguito «scorte»). La Commissione europea ha istituito procedure di autorizzazione per detrarre dette scorte di bromuro di metile prima che quantitativi aggiuntivi di bromuro di metile siano importati o prodotti al fine di soddisfare le domande autorizzate per usi critici per il 2006.
- (8) Nella presente decisione tre usi di bromuro di metile sono qualificati come usi «biocidi», che formano oggetto di ulteriori restrizioni. Il regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione ⁽³⁾ registra il bromuro di metile come biocida la cui immissione sul mercato non è consentita successivamente al 1° settembre 2006. La Commissione può autorizzare uno Stato membro ad utilizzare il bromuro di metile successivamente a tale data, a condizione che detto Stato dimostri di soddisfare i criteri relativi all'«uso essenziale» di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003. I quantitativi di bromuro di metile per usi biocidi, per i quali è necessaria un'autorizzazione per «uso essenziale» a norma del regolamento (CE) n. 2032/2003 per qualsiasi uso dopo il 1° settembre 2006, sono precisati negli allegati I, IV e VIII della presente decisione.
- (9) Poiché gli usi critici del bromuro di metile si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006 e allo scopo di garantire che le imprese e gli operatori interessati possano beneficiare del sistema di autorizzazione, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere da tale data.
- (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2037/2000,

⁽¹⁾ UNEP/OzL.Pro.16/17. Relazione della sedicesima riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi dal 22 al 26 novembre 2004 a Praga, Repubblica ceca (www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp).

⁽²⁾ UNEP/OzL.Pro.17/11. Relazione della diciassettesima riunione delle parti del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, tenutasi dal 12 al 16 dicembre 2005 a Dakar, Senegal (www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp).

⁽³⁾ GU L 307 del 24.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2005 (GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono autorizzati ad utilizzare in totale 1 607 587 kg di bromuro di metile per usi critici e nel rispetto delle categorie d'uso e dei quantitativi specifici di cui agli allegati da I a VIII.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non sono autorizzati ad utilizzare il bromuro di metile per usi biocidi dal 1° settembre al 31 dicembre 2006, a meno che allo Stato membro in questione non sia stata concessa, conformemente alle procedure di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003, un'autorizzazione per «uso essenziale» per gli usi specifici di cui agli allegati I, IV e VIII.

Articolo 3

Le scorte dichiarate disponibili per usi critici dalle autorità competenti di ciascuno Stato membro sono detratte dai quantitativi

che possono essere prodotti o importati per soddisfare le richieste per usi critici in ciascuno Stato membro.

Articolo 4

La presente decisione si applica a partire dal 1° gennaio 2006 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2006.

Articolo 5

Il Regno del Belgio, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica Italiana, il Regno dei Paesi Bassi, il Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Regno del Belgio

(in kg)	
Categorie di usi critici ammesse	
Mulini per farina (17)	2 752
Manufatti (musei/SGS) (*)	307
Totale	3 059

(*) È vietato l'uso di bromuro di metile dal 1° settembre al 31 dicembre 2006, a meno che non sia concessa al Belgio per tale uso biocida un'autorizzazione per uso essenziale a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003.

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 479 kg.

ALLEGATO II

Regno di Spagna

(in kg)	
Categorie di usi critici ammesse	
Stoloni di fragole (coltivati in zone di elevata altitudine)	230 000
Fragole (Huelva, coltura protetta)	180 000
Peperoni (coltura protetta, Murcia e sud della Comunidad Valenciana)	50 000
Fiori recisi (Catalogna, garofani, coltura protetta e di pieno campo)	15 000
Fiori recisi (coltura protetta, a Cadice e Siviglia)	39 000
Riso (post-raccolto)	36 000
Totale	550 000

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 41 797 kg.

ALLEGATO III

Repubblica francese

(in kg)	
Categorie di usi critici ammesse	
Carote per suolo sabbioso (coltivate in Bretagna, raccolte a mano e soggette a <i>Fusarium solani</i> e <i>Rhizoctonia violacea</i>)	5 000
Fiori recisi: ranuncoli, anemoni, peonie e mughetti in campo aperto	12 000
Stoloni di fragole	35 000
Vivaio forestale	1 500
Reimpianto di frutteto	7 500
Vivaio: frutteto, lamponi	2 000
Mulini	8 000
Castagni	1 800
Semi commercializzati dalla società PLAN-SPG	121
Totale	72 921

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 973 kg.

ALLEGATO IV

Repubblica italiana

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse	
Pomodori (coltura protetta)	495 000
Peperoni (coltura protetta)	73 000
Meloni (coltura protetta)	38 000
Melanzane (coltura protetta)	40 000
Fragole (protette)	75 000
Stoloni di fragole	60 000
Fiori recisi (coltura protetta)	74 000
Mulini e aziende agroalimentari	55 000
Manufatti (*)	5 000
Totale	915 000

(*) È vietato l'uso di bromuro di metile dal 1° settembre al 31 dicembre 2006, a meno che non sia concessa all'Italia per tale uso biocida un'autorizzazione per uso essenziale a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003.

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 95 136 kg.

ALLEGATO V

Irlanda

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse	
Mulini per farina	888
Totale	888

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 0 kg.

ALLEGATO VI

Regno dei Paesi Bassi

(in kg)	
Categorie di usi critici ammesse	
Disinfestazione post-raccolto degli stoloni di fragole	120
Totale	120

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per tale uso critico sono pari a 0 kg.

ALLEGATO VII

Repubblica di Polonia

(in kg)	
Categorie di usi critici ammesse	
Piante medicinali e funghi secchi (prodotto secco)	2 700
Stoloni di fragole	28 000
Cacao e caffè	1 836
Totale	32 536

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 915,3 kg.

ALLEGATO VIII

Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord

(in kg)

Categorie di usi critici ammesse	
Fragole (colture protette e di pieno campo)	10 000
Produzione di piante ornamentali (lotta contro la verticillosi)	2 500
Lamponi	1 500
Mulini per farina e riso	7 900
Depositi di grano, mais e riso gestiti dalle società Quaker Oats, Kellogg's, Weetabix Ltd, Ryecroft ed EOM	6 098
Impianti di trasformazione gestiti dalla società Warehouse and Spice Grinding Facility (Pataks Foods Ltd); impianti di trasformazione di erbe e spezie gestiti dalle seguenti società: British Pepper e Spice Ltd, Lion Foods e East Anglian Food Ingredients	1 591
Prodotti secchi (noci, frutta secca, riso, fagioli, cereali in grani, semi commestibili) per la società Whitworths Ltd	900
Mulini, zone connesse per la produzione di biscotti, prodotti finiti e magazzini gestiti dalla società Ryvita Company Ltd (Dorset)	839
Strutture/impianti e magazzini, unità di trasformazione e magazzinaggio gestiti dalla società Whitworths Ltd	450
Prodotti a base di spezie sporadicamente infestati (compreso il papadam) trasformati dalle seguenti società: McCormick (UK) Ltd, British Pepper e Spice Ltd, East Anglian Food Ingredients e Pataks Foods Ltd	37
Magazzini specializzati per lo stoccaggio di formaggi (*)	1 248
Totale	33 063

(*) È vietato l'uso di bromuro di metile dal 1° settembre al 31 dicembre 2006, a meno che non sia concessa al Regno Unito per tale uso biocida un'autorizzazione per uso essenziale a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003.

Le scorte di bromuro di metile disponibili nello Stato membro per usi critici sono pari a 5 227 kg.

COMMISSIONE

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 205

del 17 ottobre 2005

relativa alla portata della nozione di «disoccupazione parziale» applicata ai lavoratori frontalieri

(Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera)

(2006/351/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 81, punto a) del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità ⁽¹⁾, in forza del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dei regolamenti successivi,

visto l'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 detta una norma che, per i lavoratori frontalieri in disoccupazione completa, deroga al principio generale della *lex loci laboris* enunciata all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a) del medesimo regolamento.
- (2) La Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che i criteri in base ai quali, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del suddetto regolamento, un lavoratore dipendente frontaliero viene considerato in disoccupazione parziale o totale devono essere uniformi e comunitari e che il giudizio su tale punto non può fondarsi su criteri derivati dal diritto nazionale ⁽²⁾.
- (3) Poiché la prassi delle istituzioni nazionali di sicurezza sociale nei vari Stati membri ha dato luogo a interpretazioni divergenti della definizione del tipo di disoccupazione, è opportuno precisare la portata dell'articolo succitato al fine di adottare criteri uniformi ed equilibrati per la sua applicazione da parte delle istituzioni summenzionate.
- (4) La Corte di giustizia delle Comunità europee ha precisato che quando il lavoratore frontaliero non ha più alcun legame con lo Stato membro competente ed è in disoccupazione completa, le prestazioni di disoccupazione sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a carico della medesima.

⁽¹⁾ GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e dal Consiglio (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ Sentenza «R. J. de Laet/Bestuur van het Landelijk instituut sociale verzekeringen», nella causa C-444/98 del 15 marzo 2001, Raccolta della giurisprudenza 2001, pgg. I-2.229 e ss.

- (5) Il giudizio se esista o si mantenga un rapporto di lavoro avviene solo secondo la legislazione nazionale dello Stato in cui è stata effettuata l'attività lavorativa.
- (6) L'obiettivo di tutelare i lavoratori frontalieri, perseguito dall'articolo 71 del regolamento, non potrebbe essere raggiunto se il lavoratore, occupato dalla stessa impresa in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede, quando sospende la sua attività dovesse ciononostante essere considerato in disoccupazione completa e dovesse rivolgersi all'istituzione del suo luogo di residenza al fine di beneficiare delle prestazioni di disoccupazione,

DECIDE:

- 1) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, la definizione della natura della disoccupazione — se, cioè, essa sia parziale o totale — dipende dalla constatazione della presenza o dell'assenza di un vincolo contrattuale tra le parti e non dalla durata di un'eventuale sospensione temporanea dell'attività lavorativa.
- 2) Il lavoratore frontaliere, che è occupato da un'impresa in uno Stato membro diverso da quello nel quale risiede, la cui attività è sospesa pur mantenendo il diritto a essere reintegrato in qualunque momento al suo posto, viene considerato in disoccupazione parziale e le prestazioni che gli competono sono erogate dall'istituzione competente dello Stato membro in cui effettua l'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) i) del regolamento (CEE) n. 1408/71.
- 3) Il lavoratore frontaliere che, cessato ogni vincolo contrattuale di lavoro non ha più alcun legame con lo Stato membro in cui ha effettuato l'attività lavorativa — a causa, per esempio, della rescissione e o della scadenza del contratto di lavoro —, viene considerato in disoccupazione completa ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 1, lettera a) ii) del regolamento (CEE) n. 1408/71 e le prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e a carico della medesima.
- 4) La presente decisione sarà applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presidente della commissione amministrativa

Anna HUDZIECZEK

DECISIONE N. 206**del 15 dicembre 2005****riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti**

(2006/352/CE)

LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

visto l'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, conformemente al quale la commissione amministrativa fissa le modalità di funzionamento e la composizione della commissione dei conti,

viste le decisioni n. 86 del 24 settembre 1973 e n. 159 del 3 ottobre 1995 relative alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione dei conti,

considerando che l'ampliamento dell'Unione europea il 1° maggio 2004 giustifica una revisione delle decisioni precedenti riguardo alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione dei conti,

DECIDE:

- 1) Le decisioni n. 86 e n. 159 sono abrogate, e le disposizioni relative alle modalità di funzionamento e alla composizione della commissione dei conti della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti sono sostituite dal testo allegato alla presente decisione.
- 2) La presente decisione sarà applicabile a partire dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La presidente della commissione amministrativa

Anna HUDZIECZEK

ALLEGATO

Modalità di funzionamento e composizione della commissione dei conti della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

1. La commissione dei conti di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72 per l'esecuzione dei suoi incarichi, definiti agli articoli 102, paragrafo 1 e 113, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/72, opera sotto l'autorità della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, dalla quale riceve le direttive.

In questo ambito la commissione dei conti presenta per approvazione alla commissione amministrativa un programma di lavoro a lungo termine. Una volta all'anno, essa presenta alla commissione amministrativa una relazione sull'avanzamento del programma di lavoro.

2. La commissione dei conti, di massima, si pronuncia sui documenti. Essa può chiedere alle autorità competenti tutte le informazioni o indagini che ritenga necessarie per l'istruttoria delle questioni sottoposte al suo esame. Ove sia necessario, la commissione dei conti, previa approvazione del presidente della commissione amministrativa, può delegare sul posto un membro del segretariato, oppure alcuni membri della commissione dei conti, per procedere ad un'indagine necessaria per il proseguimento dei lavori. Il presidente della commissione amministrativa informa di questa indagine il rappresentante dello Stato membro interessato presso la commissione amministrativa.

La commissione dei conti è assistita da un esperto indipendente in possesso di una formazione professionale e di una esperienza nei campi che rientrano nelle funzioni della commissione dei conti, in particolare riguardo agli incarichi previsti agli articoli 94, 95 e 101 del regolamento (CEE) n. 574/72.

3. La commissione dei conti è composta da due rappresentanti di ciascuno Stato membro dell'Unione europea designati dalle rispettive autorità competenti.

In caso d'impedimento, ogni membro della commissione dei conti può essere sostituito dal supplente designato a tale scopo dalle autorità competenti.

4. Le decisioni sono adottate a maggioranza; ogni Stato membro non dispone che di un solo voto.

I pareri della commissione dei conti debbono indicare se sono stati adottati all'unanimità o a maggioranza. Essi debbono eventualmente indicare le conclusioni o le riserve della minoranza.

Ove il parere non sia emesso all'unanimità, la commissione dei conti lo sottopone alla commissione amministrativa, unitamente ad un rapporto recante, in particolare, l'esposizione e la motivazione delle tesi opposte.

Essa nomina inoltre un relatore incaricato di fornire alla commissione amministrativa tutte le informazioni che quest'ultima ritenga opportuno richiedere, affinché essa possa dirimere la controversia.

Il relatore non può essere scelto fra i rappresentanti dei paesi implicati nella controversia.

5. Il rappresentante della Commissione europea, o il suo supplente presso la commissione amministrativa, ha voto consultivo in seno alla commissione dei conti.
6. La presidenza della commissione dei conti è esercitata da un membro appartenente allo Stato membro il cui rappresentante presso la commissione amministrativa detiene la presidenza di quest'ultima.

In collaborazione con il segretariato, il presidente della commissione dei conti può intraprendere tutte le iniziative necessarie per risolvere tempestivamente qualsiasi eventuale problema di competenza della commissione dei conti.

Di massima, il presidente della commissione dei conti presiede alle riunioni dei gruppi di lavoro istituiti per esaminare i problemi di competenza della commissione dei conti; tuttavia, in caso di impedimento o di esame di problemi specifici, il presidente può essere rappresentato da un'altra persona da lui designata.

7. Il segretariato della commissione amministrativa prepara e organizza le riunioni della commissione dei conti e ne redige i relativi verbali. Esso provvede a tutti i lavori necessari per il funzionamento di quest'ultima. L'ordine del giorno, la data e la durata delle sessioni della commissione dei conti sono fissate d'accordo con il presidente.

8. L'ordine del giorno è inviato dal segretariato della commissione amministrativa ai membri della commissione dei conti e ai membri della commissione amministrativa almeno 20 giorni prima dell'inizio di ogni riunione.

Il segretariato della commissione amministrativa trasmette entro gli stessi termini i documenti relativi alla sessione.

9. Se del caso, le norme della commissione amministrativa sono applicabili alla commissione dei conti.

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE EUPT/1/2006 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 2 maggio 2006

relativa alla nomina del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed in altri settori eventuali in Kosovo

(2006/353/PESC)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

(2) Il segretario generale/alto rappresentante ha proposto la nomina del Sig. Casper KLYNGE,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,

DECIDE:

Articolo 1

vista l'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006, relativa all'istituzione di un gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed in altri settori eventuali in Kosovo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

Il sig. Casper KLYNGE è nominato capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo) per quanto riguarda una possibile operazione dell'UE di gestione delle crisi nel settore dello stato di diritto ed in altri settori eventuali in Kosovo.

Articolo 2

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

considerando quanto segue:

Essa si applica fino al 31 dicembre 2006.

(1) L'articolo 6 dell'azione comune 2006/304/PESC prevede che il Consiglio autorizzi il Comitato politico e di sicurezza ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del trattato, compreso il potere di nomina, su proposta del segretario generale/alto rappresentante, del capo del gruppo di pianificazione dell'UE (EUPK Kosovo).

Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 2006.

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

F. J. KUGLITSCH

⁽¹⁾ GU L 112 del 26.4.2006, pag. 19.

RETTIFICHE**Rettifica della direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, concernente i dispositivi di attacco meccanico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ed il loro aggancio a detti veicoli**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 195 del 29 luglio 1994)

A pagina 54, nell'allegato VII, punto 2.4.2:

anziché: «2.4.2. Al montaggio sui rimorchi ad asse centrale la cui massa totale C supera 3,5 t e che comportano più di un asse, gli occhioni ed i timoni devono essere dotati di un dispositivo di ripartizione del carico assiale.»

leggi: «2.4.2. Al montaggio sui rimorchi ad asse centrale la cui massa totale C supera 3,5 t e che comportano più di un asse, i rimorchi devono essere dotati di un dispositivo di ripartizione del carico assiale.»
